



COMUNE DI SARACENA

Registro Generale n. 14

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 22-04-2026

Oggetto: PREVENZIONE DEI RISCHI DI MALATTIE TRASMESSE DA ZANZARE

PREMESSO CHE:

- ✓ alcune malattie virali diffuse, tra cui la malattia Chikungunja, la febbre Dengue e l'emergenza Zikavirus, sono trasmesse da zanzare ed il vettore più efficace di tali malattie è la Aedes Albipictus, meglio conosciuta come "zanzara tigre";
- ✓ altre malattie, tra cui la West Nile virus, sono trasmesse da zanzare comuni, del genere Culex Pipiens;
- ✓ Che la diffusione e moltiplicazione delle zanzare risulta essere oltre vettori e serbatoi di virus anche diffusori di malattie negli uomini e negli animali;
- ✓ nel caso di focolai epidemici di malattie virali da zanzara si determinano situazioni di emergenza sanitaria;
- ✓ i luoghi in cui la zanzara depone le uova e si sviluppano le larve sono costituiti da siti con presenza di acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, contenitori di deposito acqua di irrigazione, copertoni stradali, buste di plastica, fogli di nylon ed altri rifiuti presenti nell'ambiente;
- ✓ generalmente, nel periodo di maggio e ottobre le uova dell'insetto, in condizioni climatiche favorevoli e, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo delle larve;

DATO ATTO CHE la sola lotta efficace alle zanzare è quella che agisce sulle larve e, pertanto, si rende necessario intervenire nei focolai dove questi insetti si riproducono e cioè nell'acqua stagnante;

ACCERTATA la necessità di porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire e contenere tale fenomeno;

VISTA:

- ✓ L'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- ✓ La Circolare del Ministero della Salute 0020115/16.06.2015 - DGPRES-COD_UO-P;
- ✓ La Direttiva Europea n°128/21-10-2009;
- ✓ La L.689/24-11-1981.

ORDINA

Nel periodo compreso tra il primo maggio ed il trentuno ottobre a tutti i Cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché alle Imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, di:

- ✓ svuotare, lavare e capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune quali sottovasi, annaffiatori, abbeveratoi e simili;
- ✓ coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione di orti e giardini, con coperchi a tenuta, teli di plastica ben tesi, onde evitare ristagni di acqua piovana o con zanzariere;
- ✓ non abbandonare contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensioni, che possono anche occasionalmente essere causa di raccolte d'acqua;
- ✓ convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
- ✓ provvedere nei cortili, nei terreni e nelle aree incolte o improduttive al taglio periodico dell'erba;
- ✓ tenere sgombri i cortili e le aree aperte da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- ✓ mantenere in perfetta efficienza le grondaie per evitare ristagni d'acqua;
- ✓ mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali provvedendo a trattamenti periodici delle acque presenti con prodotti anti larvali;

ORDINA, ALTRESÌ

Alle Aziende Agricole e Zootecniche ed a chiunque allevi animali di mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti ed i depositi idrici compresi quelli situati negli spazi esterni. Agli Amministratori di condominio ed ai proprietari di stabili di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti di raccolta delle acque esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, evitando ogni accumulo, anche temporaneo, di acqua stagnante e attivando un programma di disinfestazione anti larvale per il controllo della diffusione della zanzara tigre. Ai responsabili di cantieri fissi e mobili di evitare raccolte

idriche nell'area di scavo, bidoni e altri contenitori che, se non svuotati completamente, devono essere dotati di copertura ermetica. Ai conduttori di orti e appezzamenti di terreno, ai gestori di vivai e depositi di piante e fiori, di privilegiare l'annaffiatura tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e svuotare completamente dopo l'uso e di chiudere con coperchio tenuta o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua. Ai responsabili di depositi e siti industriali, artigianali e commerciali con utilizzo di spazi aperti, con particolare riferimento a impianti di raccolta rifiuti, rottamatori e depositi di copertoni, di adottare ogni provvedimento per evitare le raccolte d'acqua, utilizzando, ad esempio, teli impermeabili ed effettuando periodici trattamenti di disinfestazione larvale.

AVVISA

Che la responsabilità per eventuali inadempienze, le quali saranno sanzionate nella misura non inferiore ad € 50,00 e non superiore ad € 500,00, sarà imputata in solido anche a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alle forze di polizia presenti sul territorio affinché provvedano a far rispettare quanto disposto. La trasmissione all'ASP di Cosenza e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Saracena per tutto il periodo di validità.

INFORMA

L'eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, in alternativa potrà essere presentato Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

IL SINDACO

Dott. Renzo Russo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi

Comune di Saracena – Provincia di Cosenza

Centralino 098134160/098134183 - protocollo.saracena@asmepec.it - www.comune.saracena.cs.it
Partita Iva e Codice Fiscale 01258050788

Ordinanza SINDACO n.9 del 22-04-2026 COMUNE